



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) TOMMASI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) STEFANELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 19/02/2019

FATTO

Il ricorrente contesta alla banca convenuta il mancato pagamento e la mancata levata del protesto con riferimento a un assegno dell'importo di 2.000,00 euro emesso da un correntista della convenuta medesima e recante quale data di emissione il 30 gennaio 2018.

Riferisce di aver presentato per l'incasso l'assegno *de quo* il 1° febbraio 2018 presso altro intermediario bancario senza che quest'ultimo muovesse alcun rilievo. Di contro, il 6 febbraio 2018 l'intermediario convenuto ha restituito il titolo con dicitura «impagato per difetto data di emissione», nel presupposto che la data di emissione fosse apocrifia. Assume che si sarebbe trattato di «un cavillo» opposto dalla banca convenuta per favorire il proprio correntista e non levare il protesto e chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario al risarcimento del danno sofferto per il mancato pagamento dell'assegno e per la mancata levata del protesto, che quantifica in misura pari alla somma portata dal titolo.

L'intermediario nega ogni addebito. Allega di aver richiesto alla banca negoziatrice copia autentica ovvero l'originale dell'assegno in data 1° febbraio 2018. Riferisce che in data 5 febbraio 2018, all'esito delle opportune verifiche, l'assegno «risultava formalmente irregolare in quanto presentava segni di alterazione, rilevabili con la qualificata diligenza richiesta dalla professionalità bancaria (art. 1176, comma II)»: in particolare, la data di emissione del titolo si palesava contraffatta, ciò che precludeva il pagamento e parimenti la levata del protesto. Allega inoltre che dall'interrogazione delle



procedure a disposizione della Banca non risultava nessuna segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria a carico del traente.

DIRITTO

La controversia rimessa alla cognizione dell'Arbitro concerne la sussistenza di profili responsabilità della banca trattaria, che avrebbe negato al ricorrente il pagamento e la levata del protesto con riguardo a un assegno negoziato da altro intermediario, in quanto la data di emissione del titolo si palesava contraffatta. A quest'ultimo riguardo, rileva il Collegio che, dall'esame della copia dell'assegno oggetto di contestazione, non emergono irregolarità formali rispetto ai requisiti richiesti dalla legge per la validità del titolo. La documentazione versata in atti non consente di rilevare *ictu oculi* la contraffazione della data. Secondo consolidato orientamento, l'Arbitro può esprimersi sulla eventuale manomissione di un titolo di credito soltanto ove l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi* (cfr. al riguardo, di recente, Collegio Palermo, decisione n. 23564/18 e Collegio Milano, decisione n. 14911/18).

Ciò premesso, rileva il Collegio che la domanda risarcitoria del ricorrente non sarebbe meritevole di accoglimento, neanche ove si ritenesse sussistente la dedotta illegittimità della condotta dell'intermediario convenuto. La ricorrente, infatti, non ha fornito allegazioni specifiche sui danni asseritamente subiti. Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183). Il credito risarcitorio può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito (Cfr. Coll. Bari, n. 7076/18).

Il Collegio rileva, altresì, che non si configura il diritto del presentatore di un assegno, emesso a proprio beneficio, di ottenere il pagamento dello stesso nei confronti della banca trattaria, non sussistendo un obbligo della banca al pagamento dell'assegno nei confronti del portatore del titolo. Una eventuale responsabilità della banca trattaria, per immotivato mancato pagamento, è ipotizzabile solo nei confronti del traente-correntista. La posizione dell'ABF trova riscontro nell'orientamento prevalente di dottrina e di giurisprudenza, nel senso che il beneficiario dell'assegno bancario che presenti il titolo alla banca trattaria non può vantare alcun diritto al pagamento nei confronti di quest'ultima, né l'ordinamento gli conferisce la legittimazione, sul presupposto del riconoscimento della relativa titolarità, all'esperimento di apposite azioni, di natura cartolare o extracambiaria, per costringere la banca trattaria al pagamento della somma portata dal titolo medesimo, ancorché nei limiti dei fondi esistenti sul conto corrente del traente in base al rapporto di provvista. La stessa struttura e la funzione dell'assegno bancario comprovano, del resto, che la banca trattaria non assume la qualità di debitore cambiario, ma rimane al di fuori del rapporto intercorrente tra il traente il titolo ed il prenditore (cfr., ad es., Cass., 24 gennaio 2002, n. 847).

Non vi è difatti fra il prenditore del titolo e la banca trattaria alcun rapporto contrattuale, atteso che con la convezione di assegno, quest'ultima svolge in favore del traente-correntista un servizio di cassa, svolgendo con riferimento a ciascuna emissione di assegno, funzione di delegato passivo del correntista (Cass., 19 gennaio 2000, n. 535). In questa prospettiva, la banca trattaria non risponde nei confronti del prenditore per rifiuto, anche se ingiustificato: l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della banca trattaria sarebbe, difatti, solo il traente ed in ragione della convenzione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assegno (v. Collegio di Napoli, decisione n. 7224/18; Collegio di Bari, decisione n. 9527/17; Collegio di Milano, decisione n. 8272/2015).

Questo Collegio condivide il citato orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi.

Per le suesposte ragioni, la domanda del ricorrente non merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI